

PERCORSO DI AGGIORNAMENTO SULLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Lo sfruttamento e l'asilo

22 marzo 2021

L'Anello Forte 2

Rete Antitratta del Piemonte e della Valle d'Aosta

| Avv. Sara Martinetto

“ASILIZZAZIONE” DELLA MANODOPERA SFRUTTATA

- Crisi economica del 2008;
- Chiusura delle vie legali di ingresso per lavoro subordinato → chi entra irregolarmente è costretto a chiedere asilo per rimanere;
- Flessibilizzazione e deregolamentazione del mercato del lavoro;

Quale rapporto tra lo sfruttamento e l'asilo?

- Il rapporto tra tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo
- Il potere delle Commissioni territoriali nei casi di sfruttamento lavorativo

Che cos'è la tratta?

Art. 601 c.p.

È la condotta volta a reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, ospitare una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizzare le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, **al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative**, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite **che ne comportano lo sfruttamento** o a sottoporsi al prelievo di organi.

Pena: da 8 a 20 anni.

- *Azione: reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità sulla persona;*
- Mezzi: forza o minaccia della forza, abuso di potere o di una **condizione di vulnerabilità**
→ **IRRILEVANZA** del **CONSENSO** della vittima;
- Scopo: Sfruttamento.

INDICATORI VITTIME DI TRATTA SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

- Familiari rimasti nel paese di origine che si trovano in condizioni di sfruttamento
- Viaggio gestito e controllato da terzi, con i quali la persona richiedente rimane in contatto e che gli forniscono qui opportunità di lavoro
- Mancanza di conoscenza effettiva della cifra dovuta ai vari attori coinvolti o degli interessi
- Contratto di lavoro con elementi dubbi con riferimento al datore di lavoro, alla tempistica e alla discrepanza tra reddito dichiarato e buste paga
- il richiedente ha trovato lavoro all'interno del centro di accoglienza o sui luoghi di tipico reclutamento dei contesti di sfruttamento

Segue....

- Sproporzione tra il monte di ore dichiarato e quello effettivamente svolto
- Dichiarate condizioni di lavoro in violazione della normativa sotto il profilo dell'orario, della remunerazione, dei turni di riposo, delle condizioni igieniche e di sicurezza
- Il richiedente vive nel medesimo luogo in cui lavora
- Frequente spostamento e cambiamento di tipologia di lavoro
- Scarsa libertà di movimento
- Riferimento a intermediari/persona che conducono la persona sul luogo di lavoro e/o ne controllano le prestazioni
- Atteggiamento ansioso del richiedente in relazione al debito e alla necessità di saldarlo con particolare preoccupazione nei confronti della famiglia

**NON TUTTE LE VITTIME DI
TRATTA SONO SFRUTTATE
E NON TUTTE LE PERSONE
SFRUTTATE SONO VITTIME
DI TRATTA**

STATUS GIURIDICO DELLE VITTIME DI TRATTA

LE VITTIME DI TRATTA POSSONO RIENTRARE NELLA DEFINIZIONE DI RIFUGIATO FORNITA DALLA CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 1951 PURCHÉ SIANO SODDISFATTI TUTTI GLI ELEMENTI CONTENUTI NELLA DEFINIZIONE

PERSECUZIONE

- Ritorsioni
- Re-trafficking
- Discriminazioni cumulative
- Ostracismo
- Punizioni della famiglia e/o della Comunità

AGENTI PERSECUTORI

- Rete dei trafficanti
- Famiglia della vittima
- Comunità della vittima

NESSO CAUSALE

- La persecuzione deve avvenire per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica;
- Esempi, persone particolarmente vulnerabili:
 1. Donne in particolari contesti sociali
 2. Minori
 3. Orfani
 4. Disabili

I DATI

- Le vittime di tratta identificate dalle CT sono state 5007 nel 2018 e 5201 nel 2019;

	2018	2019
Sfruttamento sessuale	95%	91,4%
Sfruttamento lavorativo	4,9%	7,3%
Altro	0,5%	1,3%

Come riconoscere una vittima di tratta in caso di sfruttamento

- Caso di A
- Caso di B
- Caso di C
- Caso di D

Caso di A

- A, minore orfano di entrambi i genitori, viene avvicinato dal nipote di una vicina che gli propone di lavorare in Italia;
- Il ragazzo parte e viene affidato durante il viaggio a diversi connection men;
- Giunto in Italia, il ragazzo viene contattato da un intermediario che lo costringe a lavorare come bracciante per ripagare il debito contratto per il viaggio;

Caso di A

- A è sicuramente una vittima di tratta;
- Sono presenti gli indicatori enumerati dall'UNHCR;
- Il ragazzo appartiene ad un PGS dei giovani orfani vulnerabili alla tratta;
- L'agente persecutore è la rete di trafficanti;
- Il pericolo di persecuzione in caso di ritorno nel Paese d'origine è attuale;

Caso di B

- B, minore, viene perseguitato nel suo Paese a causa del suo credo religioso.
- Per scappare si affida ad un trafficante, di nome X, che lo conduce in Libia e lo affida a Y.
- In Libia, Y pretende che B vada a lavorare presso diversi autolavaggi, di proprietà di uomini diversi. Y decide quando, come e dove B deve lavorare e prende una percentuale sul suo guadagno.
- Dopo qualche tempo Y viene arrestato e B decide di scappare in Italia, dove viene accolto e presenta domanda di asilo
- B non è vittima di sfruttamento lavorativo in Italia, ma viene periodicamente contattato al telefono da persone appartenenti alla rete di trafficanti che lo aveva condotto in Libia, che lo minacciano al fine di ottenere il saldo del suo debito;

Caso di B

- Domanda fondamentale:

il timore di persecuzione di B è attuale?

- Nonostante non sia sottoposto al momento a condizioni di sfruttamento lavorativo, B ha un timore attuale di essere perseguitato dalla rete di trafficanti.
- Anche se la tratta si è formalmente conclusa, B deve essere riconosciuto come vittima di tratta.

Caso di C

- C proviene da una famiglia molto povera e i suoi genitori lo affidano ad un trafficante, con cui contraggono un debito, affinché il ragazzo venga in Italia e trovi impiego;
- I genitori offrono al trafficante la propria abitazione a garanzia del debito contratto;
- C arriva in Italia, ma perde ogni contatto con la rete di trafficanti, che non riescono a contattarlo per un anno;
- C viene a sapere che la rete di trafficanti ha espropriato la casa familiare ed i suoi membri minacciano l'incolumità dei genitori.
- Allora C cerca disperatamente un lavoro e viene impiegato in condizioni di sfruttamento lavorativo.

Caso di C

- Il pericolo è attuale? Sì, C teme per la sua vita e per quella dei familiari;
- Gli sfruttatori devono appartenere alla stessa rete dei trafficanti per aversi riconoscimento dello *status* di vittima di tratta?

NO, il fatto che il legame fattuale con la rete di trafficanti si sia interrotto non implica che C non abbia timore di essere perseguitato.

Caso di D

- D, orfano e senza alcun familiare nel Paese d'origine, dopo aver contratto un debito con una rete di trafficanti, giunge in Italia, dove viene sottoposto per molti anni a condizioni di sfruttamento lavorativo in agricoltura.
- Dopo 10 anni D riesce a saldare totalmente il suo debito e si affranca dalla rete di sfruttamento.
- A causa delle sue obiettive difficoltà di vita, D non riesce a trovare un impiego più remunerativo ed accetta di continuare a lavorare come bracciante, ancora in condizioni di sfruttamento lavorativo.

Caso di D

- Il pericolo di D non è attuale: egli si è affrancato dalla rete di sfruttamento e non ha alcun familiare nel Paese d'origine;
- D non può essere riconosciuto come vittima di tratta;
- Quali soluzioni per D?

IL REFERRAL AGLI ENTI ANTI-TRATTA

- Identificazione preliminare da parte della CT;
- Referral all'ente anti-tratta e sospensione del procedimento;
- La Commissione Territoriale nella segnalazione all'ente anti-tratta indica:
 - ▶ le generalità della persona richiedente ed il suo recapito telefonico
 - ▶ ▶ il luogo in cui la persona è accolta
 - ▶ i termini entro i quali attende l'aggiornamento rispetto all'effettivo avvio dei colloqui e il *feed-back* dell'ente.
- Il centro di accoglienza NON viene informato del referral per garantire la riservatezza del richiedente.
- Identificazione formale da parte dell'ente anti-tratta.

IL REFERRAL AGLI ENTI ANTI-TRATTA

- N.B. PERIODO DI RIFLESSIONE. Quando la CT opera l'identificazione preliminare sospende il procedimento e concede un periodo di riflessione al richiedente, anche quando lo stesso non abbia acconsentito al referral.
- Dati dell'UNHCR: circa il 60% dei richiedenti preliminarmente identificati come vittime acconsentono al referral

L'INVIO DEGLI ATTI AL QUESTORE

- Art. 32, c. 3bis, D.Lgs 25/08

“La Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per le valutazioni di competenza se nel corso dell’istruttoria sono emersi fondati motivi per ritenere che il richiedente è stato vittima dei delitti di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale”.

Quando succede?

- Situazioni di riduzione in schiavitù o tratta dove però non viene riscontrato un pericolo di persecuzione attuale.
- Deve essere comunque accertato **concreto pericolo per l'incolumità del richiedente protezione.**
- La CT trasmette la propria decisione al Questore, precisando la sussistenza degli elementi ragionevolmente utili a configurare i requisiti previsti dalla normativa per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 D.Lgs. 286/98.
- Il richiedente deve essere messo in contatto con gli enti preposti.
- La norma NON menziona l'art. 603 *bis* c.p.

GRAZIE